

**Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce deboli.**

- 1) La Regione Emilia-Romagna intende finanziare, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo, o di risorse comunitarie, nazionali o regionali, interventi formativi per i lavoratori occupati, compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione.
- 2) Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del regime di aiuti alla formazione è pari a Euro 30.000.000,00 fino al 30.06.2021.
- 3) Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole appartenenti a tutti i settori economici, inclusi l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. Per piccole e medie imprese s'intendono quelle conformi alla definizione di cui all'allegato I del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 (GUE del 26/6/2014 serie L 187/1). Si considera beneficiario dell'aiuto l'impresa i cui dipendenti sono formati. Pertanto, nel caso in cui la formazione venga impartita tramite un ente di formazione e non direttamente dall'impresa, le intensità e le altre condizioni di aiuto si riferiscono comunque al beneficiario dell'aiuto di Stato che è l'impresa i cui dipendenti ricevono la formazione e non l'ente che la impartisce.  
Pena la revoca del contributo, l'unità produttiva destinataria degli incentivi all'attività formativa deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della domanda di aiuto.  
Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento del primo pagamento dell'aiuto.
- 4) Le imprese beneficiarie potranno ricevere le seguenti intensità **massime** di aiuto:
  - a) se piccole imprese: 70% della somma delle spese ammissibili;
  - b) se medie imprese: 60% della somma delle spese ammissibili; 70% se i destinatari della formazione sono soggetti svantaggiati o disabili;
  - c) se grandi imprese: 50% della somma delle spese ammissibili; 60% se i destinatari della formazione sono soggetti

svantaggiati o disabili, così come individuati nel presente atto.

È lavoratore svantaggiato chiunque soddisfi **una** delle seguenti condizioni alla data di scadenza dell'avviso sul quale l'impresa/datore di lavoro presenta la domanda di aiuto:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ossia non avere, negli ultimi sei mesi, prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi oppure aver, negli ultimi sei mesi, svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno (per "formazione a tempo pieno" s'intende il percorso normale d'istruzione curriculare, compreso quello universitario) da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, ossia non avere mai prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato oppure aver svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) donna occupata in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat. Per il 2014 questi settori sono (rif. ATECO 2007): agricoltura, industria, costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione dei rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera, trasporto e magazzinaggio, servizi generali della pubblica amministrazione, informazione e comunicazione, organizzazioni ed organismi extraterritoriali;
- g) appartenere a una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- h) essere lavoratore disabile, ossia riconosciuto come persona con disabilità o handicap da una commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nel caso di operazioni che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati o disabili, e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo in base al numero di destinatari appartenenti a una o altra categoria. Il bando di riferimento potrà, tuttavia, applicare anche ai lavoratori svantaggiati e disabili l'intensità dettata per gli altri lavoratori (non svantaggiati e/o non disabili).

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100%, purché il partecipante all'operazione non sia un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Non sono ammesse operazioni destinate alla formazione di dipendenti destinati a creare una rete commerciale all'estero.

- 5) Gli aiuti erogati a valere sul presente regime **non** potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, né con altri aiuti, neanche se concessi secondo la regola c.d. "de minimis", né con i finanziamenti gestiti direttamente dall'Unione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento 651/2014.

Pertanto, in relazione all'operazione ammessa all'aiuto alla formazione, il beneficiario potrà ricevere aiuti "de minimis" **solo** in relazione alle spese che non sono considerate ammissibili alla luce del Regolamento generale di esenzione e che quindi non saranno finanziate sul presente regime.

- 6) La presente disciplina si applica alle attività formative impartite sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Nell'ipotesi in cui le operazioni siano realizzate da enti, la Regione richiede a questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano al finanziamento dell'operazione stessa in misura complementare all'ammontare degli aiuti ricevuti, la cui percentuale massima è indicata dalla presente delibera.

- 7) Per poter beneficiare di un aiuto alla formazione erogato a valere sul presente regime, l'aiuto deve avere un "effetto incitativo". L'aiuto ha un effetto incitativo quando:

1.l'impresa presenta la domanda di aiuto prima dell'avvio dell'operazione per la quale chiede l'aiuto. È considerato "avvio" del progetto il momento in cui ha inizio l'erogazione dell'attività formativa ai destinatari;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nella domanda di aiuto l'impresa dovrà indicare necessariamente le informazioni indicate nell'allegato II al presente regime, pena la non ammissione al beneficio.

2. in relazione alla formazione per cui l'impresa chiede l'aiuto, non esiste una normativa nazionale che la obblighi ad effettuarla, come, ad esempio, nel caso della formazione in materia di sicurezza o della formazione obbligatoria necessaria per poter svolgere determinate mansioni o ruoli all'interno di un'impresa o, ancora, della formazione continua obbligatoria per i liberi professionisti.

8) La forma che assumerà l'aiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili, erogato come **rimborso "a costi reali" o a "costi standard"**.

**Nel caso di rimborso a costi reali**, i costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono quelli ammissibili ai sensi delle disposizioni regionali in materia, che dettano quelli di cui all'articolo 31, numero 3 del Regolamento generale di esenzione, ovvero:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi all'operazione, quali le spese di viaggio;
- c) le spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- d) i materiali e le forniture con attinenza diretta all'operazione;
- e) l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per l'operazione;
- f) i costi dei servizi di supporto e consulenziali connessi all'operazione;
- g) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali sono stati presenti alla stessa;
- h) le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

La dimostrazione della spesa sostenuta avverrà documentando i costi reali con titoli di spesa validi dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati al termine dell'azione a cui si riferiscono in un "rendiconto generale delle spese".

---

**Nel caso di rendicontazione a costi standard**, i parametri che determineranno l'ammontare a rendiconto del contributo sono quelli specificati nella normativa regionale applicabile. La spesa ammissibile verrà quindi dimostrata attraverso i documenti pertinenti in relazione all'ammontare di attività realizzato.

9) Sono escluse le imprese che:

- a) abbiano presentato domanda d'aiuto dopo aver avviato le operazioni;
- b) abbiano presentato operazioni con oggetto esclusivo formazione che, in base ad una normativa nazionale, l'impresa è obbligata ad effettuare;
- c) sono in difficoltà, secondo la definizione contenuta all'articolo 2, numero 18 del Regolamento generale di esenzione.<sup>2</sup> Il requisito di non essere un'impresa in difficoltà sarà verificato ai fini dell'ammissibilità e della concessione dell'aiuto.
- d) sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola "Deggendorf"). La non sussistenza di questa causa di esclusione sarà verificata ai fini dell'ammissibilità, della concessione e dei pagamenti dell'aiuto.

---

<sup>2</sup>Articolo 2, numero 18:

*«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:*

*a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*

*b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*

*c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*

*d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*

*e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*

*1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e*

*2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;»*

- 10) Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per una singola operazione di formazione ecceda la somma di 2.000.000 EURO.
- 11) Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola del "de minimis".
- 12) La Regione assicura il rispetto delle formalità amministrative relative alla trasparenza e dettate dagli articoli 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e *nello specifico*:
- trasmettere con notifica elettronica alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regime, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato II del Regolamento generale di esenzione oltre che un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche;
  - pubblicare sul sito web regionale <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/aiuti-di-stato> (a) dette informazioni sintetiche o un link che dia accesso a tali informazioni; (b) il testo integrale del presente atto o un link che dia accesso a tale testo; (c) le informazioni di cui all'allegato III del Regolamento generale di esenzione su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 EURO;
  - notificare in formato elettronico sul sistema SARI la "relazione annuale", di cui all'articolo 11 del Regolamento generale di esenzione relativa al presente regime d'aiuto;
  - conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari a verificare il rispetto di tutte le condizioni indicate nel presente atto. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del presente regime.

## **Allegato I - Informazioni obbligatorie**

Ai fini del rispetto di quanto disposto nel presente regime di aiuti di Stato, la domanda di contributo deve contenere le seguenti informazioni:

- (a) nome e dimensioni dell'impresa;<sup>3</sup>
- (b) descrizione del progetto, comprese le date previste di inizio e fine;
- (c) ubicazione dell'operazione;
- (d) preventivo finanziario, nel caso del rimborso a "costi reali", o parametri standard di costo, nel caso di rimborso a "costi standard";
- (e) importo del contributo pubblico richiesto.

---

<sup>3</sup> Qualora sia un ente a rispondere al bando per la realizzazione di un progetto formativo in favore di lavoratori di più imprese, andrà indicato l'elenco delle imprese beneficiarie dell'aiuto, per le quali dovrà essere indicata anche la dimensione: grande, media o piccola ai sensi della definizione di PMI contenuta nell'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014.

**Allegato II**  
**Dichiarazione sostitutiva**

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
<b>Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa</b>	Nome e cognome		nata/o il	Nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	prov
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento / bando**

<b>Bando/Avviso</b>	Titolo:		Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	.....		Es: DGR n. ... del .....	n. .... del .....

Per la concessione di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014)

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli [75](#) e [76](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

## DICHIARA

### Sezione A – Natura dell’impresa

Che, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento 651/2014

- .. **L’impresa non è in difficoltà**

## E SI IMPEGNA

A ripresentare al momento della concessione dell’aiuto la presente dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

## DICHIARA

### Sezione B – Clausola “Deggendorf”

- .. Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un’ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure;
- .. Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero
  - o Ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero
  - oppure
  - o Ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato

## E SI IMPEGNA

A ripresentare al momento della concessione e del pagamento dell’aiuto la presente dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

## DICHIARA

### Sezione C – Condizioni di cumulo

- .. Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**», l’impresa rappresentata **NON** ha beneficiato né beneficerà di altri aiuti di Stato.

**E ALLEGA**

1) fotocopia del documento d'identità (tipo) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

2) copia del modello F24 o del deposito presso la banca (ove necessario).

Firma